FAMIGLIA DI FATTO: FORMULARIO DI CONVENZIONI DI CONVIVENZA

Non c'è dubbio che imboccando la strada di simile sperimentazione ho deciso di assumere il rischio della provocazione, il che non mi intimorisce più di tanto, il tema è infatti troppo seducente non soltanto sul piano meramente speculativo, ma molto più su quello pratico-professionale.

Quotidianamente noi notai siamo sollecitati dai nostri visitatori ad approntare soluzioni giuridicamente adeguate alle varie esigenze di una società che, nel suo continuo divenire, in particolari congiunture storiche, è soggetta ad accelerazioni e spinte innovative di eccezionale portata.

Molte volte ci capita di ricevere persone desiderose di mettere ordine nella propria situazione patrimoniale e, nel corso del colloquio, le nostre prospettazioni pre-confezionate sulla base dell'esperienza routinaria vengono messe in crisi da queste scoperte sconcertanti. La colei (o il colui) che ritenevamo fosse il coniuge, in realtà altri non è che il "compagno" di vita; un coniuge invece c'è, però è intervenuta la separazione legale; ci sono figli legittimi nati in costanza di matrimonio e figli naturali nati nel corso della convivenza more uxorio; ci sono state, sotto varie forme, attribuzioni patrimoniali precedenti (donazioni, intestazioni dirette di beni o di quote di partecipazione) e tuttora ci sono ibridi organismi produttivi giammai regolamentati (società di fatto, imprese familiari di cui non si ha neppure consapevolezza); acquisti fatti inconsapevolmente anche a vantaggio del coniuge per effetto del regime di comunione. Chiediamo chiarimenti sulle zone d'ombra della situazione, ma il quadro che si viene delineando risulta affatto estraneo alla nostra sensibilità, difficilmente catalogabile, i nostri schemi tipizzati sembrano inadeguati a qualsiasi sorta di intervento di restauro nel rispetto dell'ordine giuridico. A questo punto la concentrazione si decompone, insofferenti alle strettoie imposteci dal diritto codificato, soggiaciamo alla tentazione di inutili fughe nel de jure condendo e nel nostro intimo, ad esempio, ci chiediamo: "perchè mai, il nostro legislatore, non riesce a superare il tabù del divieto dei patti successori?".

Domanda inutile!

Nel frattempo l'interlocutore comincia ad accorgersi della nostra deconcentrazione e sospetta legittimamente della nostra impreparazione culturale prima ancora che giuridica a risolvere il suo caso, nel contempo cresce in misura esponenziale la sua ansia di risposte concrete.

Dal nostro versante, colei (la convivente more uxorio) che poco prima ci ap-

pariva come una perfida Circe, si è conquistata la nostra disincantata considerazione, dopo un più attento e spassionato esame è in lei che scorgiamo il soggetto da difendere, anzi già la commiseriamo ipotizzando in mente nostra una probabile, brusca risoluzione ad nutum di un rapporto che solo per lei avrà il pesante strascico della prole da educare, del disagio economico, della riprovazione sociale.

Questo che ho rappresentato, purtroppo, non è uno scenario fantastico, o rilevato da un campione ristretto riscontrabile solo nelle fasce sociali elevate, tutt'altro, giacchè è proprio nelle più ampie fasce sociali intermedie, economicamente anche agiate ma culturalmente più esposte alle suggestioni delle "soap-operas", che alligna la sindrone di "Dynasty"; al contrario, nelle classi socialmente più elevate, approdate da diverse generazioni al benessere, ad astratte aperture culturali corrisponde poi, nel vissuto, un più affidabile ancoraggio ai valori tradizionali, vuoi per più solido spessore culturale o vuoi per utilitarismo comportamentale riconducibile ad una sorta di deontologia del matrimonio.

Dopo questi brevi spunti extra-giuridici, dati i miei limiti di ordinario operatore di diritto, sarei fortemente tentato di passare senza indugio alla presentazione del formulario, ma non posso tralasciare di fare brevemente il punto su alcune questioni preliminari che sono:

1) definizione della famiglia di fatto;

2) la causa delle convenzioni di convivenza.

Visto l'approccio provocatorio, nonostante altri, con maggiori titoli di me, abbiano scritto diffusamente sulla famiglia di fatto, voglio azzardare una mia definizione per poi riaffermare che è quantomai opportuno che il legislatore ordinario si astenga dal regolamentarla lasciando alla giurisprudenza ed alla autonomia privata gli spazi per interventi settoriali.

Mutuando parole e concetti dall'art.2 della Costituzione, la famiglia di fatto, secondo me, è: una formazione sociale atipica, tra persone di sesso diverso (rifuggo per il momento da ulteriori proiezioni), in cui l'uomo svolge lo sviluppo della propria disponibilità e dove, in assenza di convenzioni, l'adempimento dei doveri di solidarietà economica è fondato su obbligazioni naturali e il dovere di solidarietà sociale è fondato sull'affectio.

Alcuni autori (credo Gazzoni soprattutto) ci fanno capire l'essenza della famiglia di fatto accentuando efficacemente la distinzione fra famiglia-istituzione e funzione familiare.

La carta costituzionale (art.29) riconosce e tutela la famiglia-istituzione identificandola con la famiglia legittima, società naturale fondata sul matrimonio cui è affidato si' il primato, ma non anche il monopolio della fun-

zione familiare.
L'art.2 della Costituzione, anzi, non esclude affatto che la funzione familiare possa meritoriamente essere assolta da altre formazioni sociali fondate sul matrimonio (famiglia di fatto). Questo passaggio logico presuppone la considerazione che le formazioni sociali di cui tratta l'art. 2 della Costituzione non sono solo quelle previste e disciplinate dalla stessa Carta Costituzionale e cioè quelle tipiche, bensì anche tutte quelle che direttamente promanano dal substrato sociale e che, se pur non dettagliatamente disciplinate da norme costituzionali, non contrastano con queste norme (la famiglia di fatto ne sarebbe un esempio).
Altro riscontro costituzionale a favore della famiglia di fatto sta nell'art. 30 della Costituzione, che implicitamente riconosce la famiglia di fatto, in quanto la norma non si può limitare a regolare i rapporti isolati del genitore col figlio, ma deve necessariamente prendere in considerazione l'esistenza di un nucleo familiare di fatto, perchè solo in questo modo si garantiscono appieno i diritti del minore.
Non mi voglio dilungare sul concetto dello sviluppo della personalità umana, perchè non c'è dubbio che anche nella famiglia di fatto, intesa come centro di riferimenti affettivi, di destinazione di risorse economiche per scopi comuni, non disgiunti da una dimora adeguata a soddisfare i bisogni dei singoli componenti, si realizzano quei fattori di stabilità e di continuità favorevoli allo sviluppo della personalità.
Per quanto concerne il fondamento dell'adempimento dei doveri di solidarietà economica, c'è da osservare che da noi si è venuta elaborando una dottrina che fa ricorso all'obbligazione naturale per tutelare, sia pure soltanto in via indiretta, con l'esclusione ex art. 2034 del Codice Civile di ogni azione di ripetizione, le attribuzioni fatte da un convivente all'altro sia in costanza che dopo la rottura del rapporto, essendo le prime adempimento del dovere morale di assistenza reciproca e le seconde di un dovere morale risarcitorio.
Ciò ovviamente non significa che tutte le attribuzioni patrimoniali tra conviventi, anche in considerazione della loro entità e delle capacità economiche dei soggetti e dell'animus con cui sono fatte, siano completamente sottratte al regime della donazione le cui regole ferree, anche sotto il profilo dei vizi formali, possono trovare piena applicazione.
Naturalmente tutto questo vale in assenza di convenzioni, al contrario, in caso di vigenza tra conviventi more uxorio di un regime patrimoniale convenzionato, si rientra a pieno titolo nell'alveo delle obbligazioni civili con possibilità di ricorso agli ordinari mezzi coercitivi di adempimento.

Nulla ancora ho detto sulla affectio, però è già chiaro che la famiglia di fatto che sto delineando ai fini di ipotizzabili regolamentazioni convenzionali, sia pure limitatamente ai rapporti patrimoniali fra conviventi, pur nella sua connaturale precarietà, è qualcosa di stabile, di serio, di durevole; è cosa ben diversa dalla mera relazione sentimentale estemporanea vissuta in coabitazione con il partner e così pure è qualcosa di diverso dalla relazione adulterina anche in ipotesi che questa si consumi metodicamente e continuativamente, come una sorta di vita parallela, in una stabile dimora riservata esclusivamente, ma con egoistica generosità, al partner.

I commentatori escludono che in queste ultime ipotesi si realizzi la famiglia di fatto, quale formazione sociale considerata dall'art. 2 della Costituzione, per carenza di quel dovere di fedeltà che non è dovere di esclusiva nei rapporti sessuali (in questa accezione taluni la escludono perfino nel matrimonio), ma che va invece assunto come dovere di lealtà inscindibile, perchè connaturato alla dignità umana; questa idea di lealtà come forza unificante della persona ispirò una Corte di merito a dichiarare non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità di alcune norme penali (350 c.p.c. e 307 c.p.c.) che prevedono, per il coniuge sì e per il convivente more uxorio no, la facoltà di astenersi dal testimoniare; come è noto l'auspicio ampiamente motivato dalla Corte Costituzionale, sia pure in una sentenza di rigetto, ha avuto un enorme peso in sede di revisione del codice di procedura penale.

L'affectio, che pure è il vero cardine intorno al quale ruotano sia la famiglia fondata sul matrimonio che la famiglia di fatto, paradossalmente è la più netta discriminante tra le stesse.

Tento di spiegarmi.

Credo di aver capito che, nel matrimonio, l'affectio è dichiarata fin dall'inizio, con l'atto matrimoniale dal quale discendono gli obblighi del II comma dell'art. 143 del Codice Civile, vale a dire di reciproca fedeltà (intesa, mi raccomando, come lealtà, il mio codice richiama infatti l'articolo 2105, che recita: "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, nè divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da potere recare ad essa pregiudizio" Sic!), di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia, di coabitazione; in tutto ciò si sostanzia l'affectio maritalis, che è intenzione dichiarata e promessa dei coniugi di partecipare l'uno alla vita dell'altro e di realizzare così quella communio omnis vitae che è l'atteggiamento psicologico inter- soggettivo vivificatore dell'elemento obiettivo esterno, del così

detto honor matrimonii, cioè del comportamento, da valere verso i terzi, di persone che intendono testimoniare all'esterno di essere unite in matrimonio, cioè di partecipare insieme ad una societas vitae. Si può quindi concludere che nella famiglia legittima l'affectio, in quanto dichiarata nell'atto matrimoniale che sta alla base del rapporto matrimoniale, si presume, al punto tale che il matrimonio (come rapporto) può continuare anche se, in fatto, l'affectio è venuta meno; semmai sarà al momento della effettiva separazione personale che i coniugi prenderanno coscienza che, essendo venuta meno o essendosi affievolita l'affectio maritalis, taluni effetti del matrimonio devono restare sospesi.

Tutto ciò non accade nella famiglia di fatto, dove l'affectio non è mai dichiarata, giammai promessa con un atto ad hoc, ma si identifica con il comportamento; l'intenzione di realizzare la communio omnis vitae non si codifica in un atto, bensì si estrinseca in un comportamento, l'elemento psicologico intersoggettivo combacia e si sovrappone a quello oggettivo, l'affectio dei conviventi more uxorio viene vissuta giorno per giorno e proprio perchè è data oggi ma, con ampia riserva sul domani, poggia su una relazione affettiva più coinvolgente, che non ammette cali di tensione.

L'affectio dei conviventi more uxorio, il più delle volte è valutabile solo ex post, a convivenza cessata, dall'esistenza di alcuni indici obiettivi: durata, coabitazione, esclusività di rapporti.

In estrema sintesi, mi sembra condivisibile l'osservazione che, mentre nella famiglia legittima è l'impegno che crea il rapporto, nella famiglia di fatto, al contrario, è il rapporto che crea l'impegno; in definitiva "in questo rovesciamento di prospettiva va ricercato il criterio distintivo, tra famiglia di fatto e famiglia legittima". La stessa stabilità, requisito essenziale perchè sia configurabile anche la famiglia di fatto, assume rilevanza solo a seguito di analogo rovesciamento di prospettiva, trattasi infatti di una stabilità che guarda al passato, non al futuro, può essere rilevata solo retrospettivamente e come tale è ininfluente sui caratteri del rapporto che invece, di per sè, è improntato al giorno per giorno.

Insomma, per dirla in breve, non si va dal Notaio per chiedergli di costituire una famiglia di fatto, ma, attenzione, come mi accingo a dimostrare, non è lontano il giorno in cui, nel corso di una già collaudata convivenza more uxorio, che ha dato luogo ad una famiglia di fatto, i conviventi si recheranno dal Notaio per stipulare una convenzione patrimoniale di convivenza. Provo ad immaginare che ciò mi accada domani mattina: sono lì in studio, alle prese con il problema di una nota di variazione di una fattura (le defaillances contabili ormai assorbono quasi la totalità del mio tempo!) e mi capitano

quei due signori di cui parlavo all'inizio di questa esercitazione; essi però, essendo "documentati", mi chiedono di predisporre una convenzione di convivenza in cui, tra l'altro, vogliono pattuire l'obbligatorietà del riconoscimento dei figli nati in costanza di convivenza; stabilire una penale per il caso di interruzione della convivenza; di notificare la convenzione al proprietario di casa, di cui uno solo dei conviventi è conduttore per contratto, al fine di ottenere la proroga legale della locazione, nell'ipotesi in cui esso conduttore si trasferisca altrove, lasciando nell'immobile locato il convivente non conduttore. Qui mi fermo perchè già l'immaginazione potrebbe montare su una quadriga trainata da cavalli imbizzarriti.

Che cosa fare? Il primo suggerimento che mi passa per la mente è di istigare questi ipotetici clienti all'omicidio del coniuge legalmente separato per poi farli convolare a giuste nozze; io naturalmente, per il caso di specie, mi dichiaro disponibile a ricevere un più tranquillizzante atto di opzione di regime patrimoniale fra coniugi!

Sono decisamente disorientato da simile caos e sono fuori dall'alveo rassicurante dei negozi tipici, la mia bussola è la causa, l'autonomia privata è la mia carta nautica.

Mi si obietterà che tutto questo è parto di una fantasia distorta. Come è possibile che due amanti, alieni per definizione da calcoli materialistici, possano avere simili esigenze di giuridicizzazione di un vincolo che per sua natura è insofferente a qualsiasi forma di costrizione? "Preoccupazioni materialistiche non possono germinare sul terreno infuocato della passione, per cui gli amanti delirano nell'assoluto, si trascinano a vicenda e prevalgono con l'estro di un sogno, che non comporta contaminazioni di calcolo utilitaristico". La Cassazione (12.7.1929) è tuttora insuperata in questa mirabile diagnosi in stile dannunziano.

Ma le cose non stanno esattamente così: finito il tempo delle braccia perennemente allacciate, nulla osta a che due persone rifuggano dall'amour-passion e, guardando con maggior pacatezza al loro futuro, sentano un bisogno di giuridicizzazione ordinante dei loro rapporti, non per calcolo o per mancanza di amore, ma per sincero desiderio di maggiore stabilità. Sul terreno dell'amour-passion è germinata una nuova vita, frutto di una più consapevole scelta esistenziale fondata su nuovi programmi, nuove intese, nuovi accordi, sulla volontà di amministrarsi insieme.

E' questo lo stadio in cui due conviventi more uxorio possono sentire l'esigenza di regolamentare convenzionalmente taluni aspetti della loro unione, non essendo pronti all'ulteriore stadio, del tutto eventuale per essi, che è il matrimonio.

Ma che senso avrebbe per i conviventi more uxorio approdare a questo stadio intermedio di autoregolamentazione piuttosto che al matrimonio? Indubbiamente con le convenzioni di convivenza si realizza in maniera più compiuta l'autonomia privata, laddove dal matrimonio scaturisce, ex lege, un fascio di posizioni giuridiche complesse sia patrimoniali che personali, che incidono sulla posizione dell'individuo rispetto alle istituzioni, il matrimonio comporta un mutamento di stato, i margini di autoregolamentazione, anche in ambito strettamente patrimoniale, sono molto ristretti, potendo i nubendi esclusivamente optare o per la comunione o per la separazione dei beni; non va poi trascurato il particolare che le convenzioni di convivenza si risolvono con la cessazione della famiglia di fatto che, a sua volta, cessa senza alcuna forma solenne.

Mi rendo conto che questo richiamo all'autonomia privata è un inconsapevole scivolamento sulla seconda delle questioni preliminari di cui desidero parlare: la causa delle convenzioni di convivenza.

Come il matrimonio nasce da un accordo, espressione dell'autonomia privata, così la convenzione di convivenza nasce da un accordo che, a maggior ragione, è manifestazione dell'autonomia privata; ma in questo secondo caso resta da valutare se l'accordo sia in grado di produrre un rapporto giuridico basato sulla volontà calata in contratto o, se si preferisce, bisogna accertare se gli interessi che le parti intendono regolamentare siano meritevoli di tutela e se il contratto che ne risulta abbia causa lecita; il giudizio di meritevolezza degli interessi e di liceità della causa rimanda agli artt. 1322 e 1343 Codice Civile.

Mi sembra che tutto il discorso fatto prima muovendo da quella mitica massima della Cassazione del 12.7.1929 non può portare a diversa conclusione che alla meritevolezza degli interessi in gioco: l'intento programmatico, di amministrarsi insieme, il desiderio ordinante di giuridicizzare il vincolo tradotto in contratto dai conviventi è espressione non già di mero calcolo utilitaristico, ma di meritevole istanza di stabilità nascente da una probabile svolta esistenziale.

Mi sembra opportuno richiamare ora l'attenzione di chi ancora mi legge che il problema della causa è tirato in ballo da un ipotesi di configurabilità non già di una serie di contratti tipici tra conviventi, bensì di una convenzione che appresti una disciplina possibilmente unitaria alla vicenda convivenza nel suo insieme: dall'abitazione comune alle spese comuni, dalle proiezioni oltre la vita dei conviventi, alla cessazione del rapporto.

La valutazione della liceità della causa si risolve, in ultima analisi, nell'accertamento della liceità della convivenza stessa, o meglio della liceità

della convivenza tra persone di cui almeno una sia unita ad estraneo in matrimonio.

Credo che oggi nessuno si senta di affermare la contrarietà della convivenza more uxorio al buon costume o all'ordine pubblico: "L'ordinamento giuridico accetta quei principi della morale sociale che sono rispondenti alla direttiva prescelta"; parimenti in tema di ordine pubblico, non mi sembra che la convivenza more uxorio contravvenga ad alcun principio ordinante che esprima scelte e direttive fondamentali; del resto gli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, con la richiamata distinzione tra istituzione e funzione familiare, fanno dissolvere i dubbi in proposito almeno per la convivenza che si pone fuori dal matrimonio (caso in cui nessuno dei conviventi sia unito ad altri in matrimonio); il dubbio resta invece per la convivenza contro il matrimonio (caso in cui uno o entrambi i conviventi siano legati con altri da vincolo matrimoniale).

Nel recente passato profondi mutamenti si sono verificati sia nella coscienza sociale che nell'ordinamento giuridico, si pensi alla depenalizzazione dei reati di adulterio e concubinato, alla riformulazione dell'art. 250 c.c., alla introduzione dell'art. 317 bis del codice civile, ciò nonostante non mi sentirei di accettare come lecita una convivenza adulterina.

Nelle pagine precedenti, parlando dell'affectio, della fedeltà - lealtà come valore inscindibile da ricondursi alla dignità umana, ho tracciato anche una profonda demarcazione fra convivenza more uxorio e figure affini e mi sembra che, in coerenza con quel discorso, gli unici interessi giuridicizzanti meritevoli di tutela per l'ordinamento siano quelli di conviventi di stato civile libero o quantomeno legalmente ed effettivamente separati dalla famiglia legittima. Del resto, in quest'ultimo caso, intervenuta la separazione, quali valori prevalenti l'ordinamento può ancora pretendere di tutelare in riguardo di un matrimonio i cui effetti, salvo quelli patrimoniali, restano sospesi?

Ho la sensazione che la sistematica di questa esposizione possa apparire un po' contorta, perchè, prima ancora di individuare quale sia la causa delle convenzioni di convivenza, ho tentato di dimostrarne la liceità; per la verità, siccome mi sono convinto che in tale tipo di convenzioni è la convivenza stessa ad assurgere ad elemento causale, ho preferito questo tipo di impostazione: trattare della liceità della convivenza more uxorio equivale indirettamente a trattare della causa delle convenzioni di convivenza.

Infatti mi sembrano convincenti le tesi di coloro che scartano l'ipotesi che la causa delle convenzioni di convivenza possa essere vista nella volontà di assumere un'obbligazione naturale, come obbligazione civile e ciò, non tanto perchè è da scartarsi la tesi che un obbligazione naturale possa fungere da

causa di un contratto atipico ex 1322 c.c., o che la stessa obbligazione naturale possa essere oggetto di novazione (su una simile opzione ci sarebbe molto da discutere), ma per il motivo che mi sembra in buona sostanza condivisibile la tesi di coloro che individuano la causa di tali convenzioni "nella volontà delle parti di definire, mediante un contratto atipico sinallagmatico che trova la propria giustificazione causale nella liceità della formazione sociale la cui regolamentazione interna può avere rilevanza giuridica, giacchè gli interessi in gioco sono giudicati meritevoli dall'ordinamento".
Con molta presunzione mi permetto di dissentire solo sulla sinallagmaticità; personalmente non avrei esitazioni a classificare le convenzioni di convivenza, nella grande maggioranza dei casi, tra i contratti onerosi, avrei invece qualche perplessità sulla valenza dell'intreccio delle prestazioni e controprestazioni che, secondo il mio modestissimo avviso, non sempre assurge a rango sinallagmatico, il che non è questione da poco. Per estremizzare questo discorso contrario alla sinallagmaticità, ricordo che secondo alcuni commentatori sarebbe addirittura configurabile una convenzione di convivenza in cui sono previste prestazioni a carico di una sola parte e a vantaggio dell'altra, con conseguente impoverimento per l'una ed arrichimento per l'altra, il che determinerebbe una vera e propria liberalità.
Qualche osservazione conclusiva bisogna farla sulla legislazione ordinaria vigente che ignora la famiglia di fatto come vicenda da regolare unitariamente. Secondo me, nonostante i profondi mutamenti verificatisi nei costumi sociali, per cui nessuno, più, al giorno d'oggi, si sentirebbe di bollare la famiglia di fatto come "un'offesa alla famiglia legittima" e nonostante le poderose spinte convergenti, di differenti matrici laicistiche (liberali, marxiste) e non, è preferibile l'attuale astensione del legislatore dagli auspicati interventi che in definitiva finirebbero per segnare un passo indietro.
Mi spiego. Delle due l'una: o l'intervento legislativo, capovolgendo l'attuale impostazione della Costituzione, dovrebbe muovere da una revisione in senso monopolistico che azzeri la differenza tra funzione e istituzione familiare con l'affidamento ad un'unica istituzione della funzione latamente familiare, ovvero, il tentativo di una reductio ad unum, sia pur differenziata, tendente a sovrapporre uno schema formale anche alla vicenda convivenza (che invece è vissuta in termini di rapporto e non di atto), finirebbe inevitabilmente per contrapporre un matrimonio di serie A ad un matrimonio di serie B, le cui potenzialità di diffusione sarebbero davvero limitate. La prima impostazione presuppone la cancellazione di ogni evoluzione sociale e, per essere credibile, dovrebbe necessariamente poggiare sulla restaurazione di figure di

reati quali l'adulterio e il concubinato. La seconda impostazione, ove mai superasse l'empasse di creare due figure di matrimonio di cui l'una è il duplicato ridotto dell'altra, difficilmente sfuggirebbe a tentazioni totalizzanti da parte dello Stato, dalle quali sinceramente ricavo sensazioni di insofferenza più che di rassicurazione.

Mi sembra invece che l'astensione del legislatore continui, pur nell'attuale contesto, ad essere auspicabile:

- qualunque intervento in questa materia non potrebbe essere che di segno totalizzante dal punto di vista dello Stato;
- la posizione della donna nella società è radicalmente cambiata;
- allo stato attuale non mancano le norme a tutela dei soggetti più deboli nell'ambito delle famiglie di fatto (es. art. 250 e art. 317 bis c.c.);
- gli interventi giurisprudenziali coprono adeguatamente gli spazi vacanti (ad esempio in materia di risarcimento danni per omicidio, da parte di terzi ovviamente, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento danni quando vittima sia stato il convivente);
- interventi settoriali di un legislatore non invadente sono accettabili (ad esempio l'art. 30 I comma della legge 26/7/1975, n. 345 recita: "in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso il permesso di andare a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo").

Una nota finale devo pur farla sul possibile contenuto delle convenzioni di convivenza e sulla loro forma.

Sul contenuto mi limito ad alcune avvertenze per lo più in negativo, rimandando tutto il resto al formulario:

- si deve escludere qualsiasi riferimento agli obblighi reciproci di fedeltà, e di assistenza morale, per loro natura privi del requisito della patrimonialità indefettibile ex art. 1174 c.c., incoercibili se non con la cessazione della convivenza;
- attenzione a prevedere penali che in qualche modo possano risultare come coercitive della libertà personale, cioè volte, attraverso penalità o incentivi economici, a far sì che continui la coabitazione;
- da escludere senz'altro qualsiasi riferimento al riconoscimento di figli in costanza di convivenza o ai rapporti di filiazione, perchè già regolati in modo cogente dalla legge;

suggerisco inoltre:

- opportunità di inserire nella convenzione (che guarda essenzialmente al futuro del rapporto) una clausola transattiva per i rapporti pregressi ed una clausola ricognitiva degli assetti matrimoniali già consolidati dei singoli

conviventi;

- sì alla clausola compromissoria e di deroga della competenza territoriale dell'autorità giudiziaria.

Per quanto attiene alla forma, è ovvio che sia sufficiente il minimum della forma scritta, fatte salve le opportune ed eccezionali deroghe della forma pubblica con testimoni e dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata quando il contenuto della convenzione o la natura dei beni in contratto lo esigono; infine richiamo l'opportunità di inserire una clausola che impone, ex art. 1352 c.c. la modificabilità della convenzione solo per iscritto.

Posto che si è ritenuta lecita la sola famiglia di fatto non contraria al matrimonio (ipotesi di conviventi di stato civile libero, ovvero, se coniugati con terzi, che sia intervenuta separazione personale), mi consento un'ultimissima raccomandazione: un attento accertamento preliminare deve vertere sullo stato civile delle parti, pur con gli ampi margini di incertezza scaturenti dall'art. 157 c.c. (cessazione degli effetti della separazione).

Nel presentare il formulario che segue, ammetto spudoratamente di essermi ispirato ampiamente al lavoro di altri; del resto credo che ciascuno di noi deve confessare di attingere a piene mani dal proprio formulario di fiducia, vuoi che sia l'archivio degli atti e delle clausole o vuoi che sia, in ultima analisi, la legge stessa la cui lettera ci suggerisce sempre le formule migliori.

Questo è un formulario che contiene un'unica convenzione di convivenza, la scelta tra le varie opzioni possibili può risolvere un'ampia gamma di casi, naturalmente le esigenze di vita sono così variegate che si aprono ampi spazi all'inventiva dell'operatore.

Giuseppe Fiordiliso - notaio in Napoli

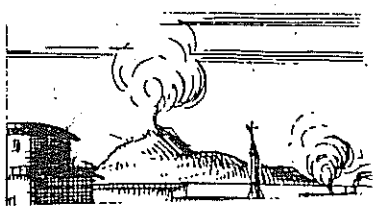

Repertorio n. Raccolta n.

CONVENZIONE PATRIMONIALE DI CONVIVENZA

ovvero

CONVENZIONE FRA CONVIVENTI MORE UXORIO

REPUBBLICA ITALIANA

Il
in e nel mio studio.
Innanzi a me Dottor Notaio iscritto nel Ruolo
del Distretto Notarile di
ivi residente con studio in
in presenza di: (la presenza dei testimoni ovviamente non è obbligatoria)
-

-

testimoni noti ed aventi i requisiti di legge.

SI SONO COSTITUITI

Io Notaio sono certo delle identità personali dei costituiti i quali

premesso

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e previa ammonizione da me notaio fatta sulle conseguenze penali cui vanno incontro in caso di dichiarazioni false o reticenti, X dichiara di essere coniugato con dalla data del e che, essendo intervenuta separazione personale con il coniuge giusta non si trova in alcuna delle condizioni di cui all'art. 157 c.c. ed Y dichiara di essere di stato civile libero;
- che X ed Y dichiarano di convivere more uxorio fin dal

- che la loro convivenza more uxorio dà luogo ad una formazione sociale ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, qualificabile "famiglia di fatto";
- che i costituiti, fatta salva la libertà di ciascuno, intendono protrarre detta comunanza di vita a tempo indeterminato;
- che essi costituiti X ed Y intendono regolamentare con il presente atto alcuni aspetti della loro famiglia di fatto;

tutto ciò premesso, i costituiti X ed Y convengono quanto segue:

1. ABITAZIONE COMUNE

1.1. I costituiti, avendo di comune accordo eletto a residenza comune i locali dell'abitazione sita in

di proprietà del convivente X, convengono che anche Y si serva di detta abitazione, nella quale i conviventi dimoreranno congiuntamente per l'intera durata della convivenza.

1.2. Y godrà gratuitamente dell'uso dei locali predetti partecipando in misura uguale ad X alle spese condominiali e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

1.3. I costituiti convengono che Y non può considerarsi, giusta la clausola di cui al precedente n. 1.2., conduttore dell'immobile sopra descritto, escludendo che la regolamentazione di cui ai precedenti nn. 1.1. e 1.2. configuri un contratto di locazione.

ovvero

1. ABITAZIONE COMUNE

1.1. I costituiti, avendo di comune accordo eletto a residenza comune i locali dell'abitazione sita in

condotta in locazione da X giusta il contratto di locazione stipulato con il proprietario Z in data

ai sensi del quale X è tenuto a corrispondere mensilmente un canone di Lire

convengono che anche Y si serva di detta abitazione, dimorando in essa, per l'intera durata della convivenza.

1.2. Y godrà gratuitamente dell'uso dei locali predetti (ovvero: Y, per l'uso dei locali predetti, parteciperà in misura uguale ad X alla corresponsione del canone di locazione e a tutte le altre spese che, in forza del contratto di locazione medesimo, competono al conduttore)

ovvero

1. ABITAZIONE COMUNE

1.1. I costituiti X ed Y, avendo di comune accordo eletto a residenza comune i locali dell'abitazione sita in

che è di entrambi in comproprietà indivisa, convengono che la medesima sia destinata ad abitazione comune per l'intera durata della convivenza. Ciascuno dei conviventi ha il diritto di servirsi, congiuntamente all'altro, del predetto immobile nella sua interezza, concorrendo in misura uguale all'altro convivente, alle spese ordinarie, straordinarie e condominiali relative all'immobile medesimo, salvo quanto previsto al successivo n. 2.

In applicazione dell'art. 1112 C.C., i costituiti si obbligano vicendevolmente, finchè dura la convivenza more uxorio, a non chiedere lo scioglimento della comunione sull'immobile in oggetto fino a tanto che continui ad essere destinato a residenza comune.
Relativamente al bene sopradescritto si applica quanto previsto ai successivi nn. 4.3. e 4.4.

ovvero

1. ABITAZIONE COMUNE
1.1. I costituiti, avendo di comune accordo eletto a residenza comune i locali dell'abitazione sita in

di proprietà del convivente X convengono:
a) X costituisce in favore di Y, che accetta ed acquista il diritto di abitazione sulla metà indivisa dell'appartamento sopra descritto;
b) il diritto di abitazione come sopra costituito ha inizio con la data odierna e si estinguerà con la cessazione della famiglia di fatto esistente tra i costituiti secondo quanto disposto nel successivo punto 10;
c) Y viene dispensato dal prestare cauzione, l'inventario dei beni mobili e la descrizione dell'appartamento ed annessi risultano dalla perizia dell'Ing. Tal dei Tali, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
d) X presta le garanzie di legge circa la proprietà dell'immobile concesso in abitazione e la libertà dello stesso da pesi, oneri, ipoteche, iscrizioni e trascrizioni comunque pregiudizievoli;
e) Y parteciperà in misura uguale ad X alle spese condominiali, di ordinaria e straordinaria manutenzione afferenti all'immobile oggetto del diritto di abitazione testè costituito;
f) ai sensi dell'art. 4 della legge 4/1/1968 n. 15, previa ammonizione da me fatta sulle conseguenze penali cui va incontro in caso di dichiarazioni false o reticenti, X dichiara:
(seguono dichiarazioni in materia urbanistica ed edilizia nonchè sulla dichiarazione del reddito derivante dall'immobile);
g) i costituiti dichiarano che il valore del diritto di abitazione, così come costituito, è attualmente indeterminato, ma che tenuto conto dell'età di Y, ammonta ad un massimo di Lire
per cui richiedono la registrazione a tassa fissa, salvo l'onere di denunziare all'Ufficio del Registro competente la data di estinzione del diritto di abitazione.

SPESE COMUNI
2.1. I costituiti riconoscono che la vita in comune deve improntarsi alla

massima collaborazione anche nelle attività domestiche, attività tutte che saranno ripartite e svolte di comune accordo, gli stessi pertanto convengono di ripartire secondo le modalità che seguono le spese comuni, che, in pieno accordo; individuano sin da ora nell'elenco sotto specificato al n. 2.2.

2.2. Sono spese comuni quelle sostenute:

a) per l'alimentazione di entrambi i conviventi e dei loro ospiti occasionali; b) per l'erogazione di acqua, elettricità, gas, riscaldamento, servizi condominiali, telefono, purchè in relazione all'abitazione di cui al precedente n. 1.1.;

c) per la pulizia dell'abitazione, compresi il salario e tutti gli oneri accessori, delle eventuali persone chiamate ad effettuarla;

d) per le riparazioni ordinarie dell'abitazione di cui al precedente n. 1.1 e dei mobili a suo arredo;

e) per la biancheria relativa all'abitazione di cui al precedente n. 1.1, con esclusione, quindi, della biancheria e dell'abbigliamento di ciascuno dei conviventi;

f) per i servizi igienico-sanitari dell'abitazione di cui al precedente n. 1.1.;

g) i premi dell'assicurazione di cui al successivo punto 6.1; h)

i)

2.3. Salvo specifico accordo, le spese non indicate al precedente n. 2.2. non sono comuni e saranno pertanto sostenute dal convivente che intenda effettuarle. In nessun caso per dette spese può pretendersi il rimborso, neppure pro quota, dall'altro convivente, salvo il caso contemplato al successivo n. 2.9.

2.4. Alle spese comuni di cui al precedente n. 2.2. X parteciperà nella misura pari al per cento, ed Y nella restante parte del per cento.

2.5. Nel caso uno dei conviventi, per cause indipendenti dalla sua volontà, venga a trovarsi privo di redditi, o con redditi inferiori al per cento dei redditi di cui è titolare al momento della sottoscrizione del presente atto, si conviene sin da ora che nella prima ipotesi le spese comuni non saranno ripartite ai sensi del precedente n. 2.4., ma saranno ad esclusivo carico dell'altro convivente e nella seconda ipotesi la ripartizione varierà in funzione della percentuale di riduzione di reddito.

2.6. Le somme necessarie al pagamento delle spese comuni verranno prelevate dal conto corrente n. , aperto presso la Banca , intestato a X e Y, con firme (congiunte e disgiunte).

I conviventi si impegnano ad alimentare detto conto corrente con versamenti

all'inizio di ogni mese e per importi pari a quanto concordemente presumono necessario a far fronte alle spese comuni, nella misura spettante a ciascun covivente ai sensi del precedente n. 2.4. Nel caso dette somme si rivelino superiori a quanto effettivamente necessario, rimarranno depositate sul predetto conto corrente per far fronte alle spese da sostenersi successivamente. Al contrario, se esse si rivelino insufficienti, ciascun convivente provvederà tempestivamente ad integrarle, nella proporzione cui è tenuto ai sensi del precedente n. 2.4.

2.7. Nel caso che un convivente vada ad esercitare la propria professione in un Comune differente da quello in cui è fissata la residenza comune, ovvero vada ad esercitarla all'estero, in tutti i casi per un periodo di tempo superiore a giorni ... consecutivi, potrà proporzionalmente ridurre il suo contributo alle spese comuni di cui al precedente n. 2.2., fermo restando l'obbligo di contribuzione di cui al precedente n. 1.1. (Quest'ultima parte sarà omessa nel caso il n. 1.1. non preveda alcun obbligo di contribuzione).

2.8. Ai fini della presente convenzione si debbono intendere, per redditi di ciascuno dei conviventi, tutti i redditi dichiarati e dichiarabili annualmente ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Le imposte, tasse, contributi e oneri relativi a detti redditi sono ad esclusivo carico del loro percettore.

2.9. Fatto salvo quanto previsto dal precedente n. 2.3., i pagamenti effettuati da un convivente con mezzi propri per spese a vantaggio dell'altro convivente, sono da considerarsi donazioni d'uso o di modico valore se di importo non superiore a Lire
per ogni pagamento, ed al riguardo opererà la clausola di cui al successivo n. 10.5.. In caso differente, superando i singoli importi la somma di Lire essi dovranno intendersi quali mutui erogati da un convivente all'altro, da restituirsi alla scadenza di mesi
dalla loro erogazione, senza interessi (ovvero: maggiorati degli interessi legali).

2.10 Il lavoro domestico prestato da ciascun convivente, in considerazione dell'affectio che anima la convivenza more uxorio, non può in alcun modo configurare rapporto di lavoro subordinato.

3. INVENTARIO, GODIMENTO, DISPONIBILITA' E AMMINISTRAZIONE DEI BENI PERSONALI

3.1. I costituiti allegano sotto la lettera "B" alla presente convenzione un inventario, sottoscritto da entrambi, dei beni immobili e mobili acquistati da ciascuno, separatamente, prima dell'inizio della convivenza, con l'indicazione, a fianco di ogni bene, del nominativo di appartenenza, del rispettivo

titolo d'acquisto e della sua documentazione.

3.2. I costituiti riconoscono che ciascuno di essi conserverà, nonostante la convivenza, il pieno godimento, nonchè la libera disponibilità di amministrazione di ogni bene immobile e mobile di sua esclusiva proprietà.

3.3. A parziale deroga di quanto previsto al precedente n. 3.2, ciascuno dei sottoscritti consente all'altro, per la durata della convivenza, l'uso dei beni di propria proprietà elencati in un inventario, sottoscritto da entrambi, allegato alla presente convenzione sotto la lettera " ", salvo quanto previsto al successivo n. 5.

3.4. Nessun convivente è responsabile di qualsivoglia obbligazione assunta dall'altro prima dell'inizio della vita comune, o durante la medesima, salvo che ne abbia espressamente assunta la garanzia nei confronti di terzi.

4. REGIME DEI DIRITTI ACQUISTATI IN COSTANZA DI CONVIVENZA

4.1. Fermo quanto previsto al precedente n. 3, i costituiti riconoscono sin da ora che ciascuno di essi, anche durante la convivenza, potrà acquistare la proprietà di beni immobili e mobili, nonchè qualsivoglia altro diritto sui medesimi, a suo esclusivo favore, salvo quanto previsto al precedente n. 2.9.

4.2. Dei beni di cui al precedente n. 4.1., il convivente titolare avrà altresì il pieno godimento, la libera disponibilità e l'amministrazione in via esclusiva.

4.3. I costituiti convengono sin da ora sulla possibilità di concordare l'acquisto di diritti sui beni immobili e mobili, in comunione, con indicazione, nel relativo atto, della quota di contitolarità di ciascuno, e con adozione, nel medesimo atto o in atto successivo, di regole quanto al godimento, all'amministrazione ed alla disponibilità del bene comune, ivi compresa la indivisione del bene comune medesimo. In mancanza di convenzione si applicheranno le norme sulla comunione ordinaria fissata dagli artt. 1100 e seguenti del Codice Civile.

4.4. In relazione ai beni acquistati in comunione, di cui al precedente n. 4.3., i costituiti si concedono sin da ora, reciprocamente, diritto di prelazione, a parità di condizioni, per la sola ipotesi della vendita di quota, o di parte di essa. Il comproprietario che intende vendere la sua quota, o parte di essa, deve comunicare l'intenzione in tal senso all'altro comproprietario, con raccomandata con avviso di ricevimento, precisando altresì la persona fisica o giuridica cui intende vendere, il prezzo, le modalità di pagamento ed eventuali altre condizioni di vendita. Il comproprietario potrà esercitare il diritto di prelazione comunicando all'altro comproprietario, sempre con raccomandata con avviso di ricevimento, l'intenzione di acquistare la quota alle condizioni propostegli, entro e non oltre giorni... dal ricevimen-

to della proposta di vendita.

Il diritto di prelazione è convenuto per il solo caso di vendita della quota di comproprietà, o di parte di essa, essendo esclusi, pertanto, tutti gli altri negozi costitutivi o traslativi di diritti sulla quota medesima, o su parte di essa.

4.5. Fermo restando che i beni acquistati in costanza di convivenza, sono in titolarità del convivente, che, per mezzo di fattura o di altro mezzo di prova adeguato, dimostri di averli acquistati in via esclusiva, e ferma restando la possibilità di acquistare diritti in comunione ordinaria giusta il precedente n. 4.3., i sottoscritti convengono che i beni acquistati in costanza della convivenza, per i quali non si possa provare la proprietà esclusiva dell'uno o dell'altro convivente, si presumono in comproprietà ad entrambi i conviventi nella misura del cinquanta per cento ciascuno.

5. COMODATO

5.1. Y riconosce che X gli ha consegnato in comodato, all'atto di sottoscrizione del presente atto, i seguenti beni: (descrizione), impegnandosi a restituirli senza indugio a sua semplice richiesta e, comunque, alla cessazione della convivenza per qualsiasi causa.

6. DISPOSIZIONI POST MORTEM

6.1. I costituiti conviventi, ciascuno per suo conto, hanno sottoscritto presso la Compagnia

Ag. n.

polizza di assicurazione per il caso di morte indicando come beneficiario l'altro convivente e prevedendo il patto di immodificabilità del beneficiario; i premi per le relative polizze assicurative sono comuni ai sensi del precedente punto 2.2. ovvero: i premi, per le relative polizze, quantificati in relazione all'età di ciascun assicurato, sono stati già integralmente prepagati alla predetta compagnia giusta quietanza in data i costituiti vicendevolmente si esibiscono.

7. MODIFICHE ALLA PRESENTE CONVENZIONE E LORO FORMA

7.1. I costituiti si riservano il diritto di apportare in qualunque tempo, di comune accordo, modifiche alla presente convenzione, convenendo sin da ora che le stesse, ex art. 1352 del Codice Civile, non saranno valide se non verranno adottate per iscritto.

8. CLAUSOLA PENALE

8.1. Il convivente inadempiente gli obblighi derivanti dalla clausola di cui al precedente n. 4.4. dovrà all'altro, a titolo di penale, la somma di lire senza pregiudizio della risarcibilità del maggior danno, che il convivente non inadempiente è ammesso a provare.

8.2. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna di uno o di tutti i beni concessi in comodato ai sensi del precedente n. 5, il comodatario dovrà al comodante, a titolo di penale, la somma di Lire

9. DURATA DELLA CONVENZIONE

9.1. Salvo quanto previsto al precedente n. 7, i sottoscritti convengono che la presente convenzione abbia efficacia dalla data della sua sottoscrizione sino al giorno..... salvo quanto previsto al precedente n. 2.5. ed al successivo n. 9.3.

9.2. Alla scadenza del termine di cui al precedente punto n. 9.1. i conviventi potranno adottare, di comune accordo, una nuova convenzione.

9.3. La presente convenzione cessa in ogni caso di avere efficacia, salvo quanto previsto al successivo n. 10.2., con la cessazione della convivenza, giusta il successivo n. 10.

10. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA

10.1. I sottoscritti, pur intendendo protrarre la loro comunanza di vita a tempo indeterminato, riconoscono che essa cesserà, oltre che per morte di uno di essi, per mutuo dissenso o per recesso unilaterale. Il convivente che intende far cessare la convivenza more uxorio lo comunica all'altro, a mezzo lettera raccomandata A.R.. L'abbandono dell'abitazione comune anche per ragioni diverse da quelle professionali, di salute, di studio o di famiglia non costituisce di per sè manifestazione di volontà di cessazione della convivenza.

Il convivente che unilateralmente manifesta la volontà di far cessare la convivenza more uxorio deve consentire all'altro di servirsi in via esclusiva dell'immobile adibito a residenza comune per almeno..... mesi dal momento in cui la manifestazione di volontà in tal senso è pervenuta al destinatario a meno che questi, sempre con lettera raccomandata A.R. da spedire entro..... dal ricevimento della comunicazione di cessazione, non dichiari di preferire, in luogo dell'uso della abitazione comune, la somma di Lire

Tale somma, al momento della corresponsione, sarà aggiornata in funzione degli indici Istat sul costo vita per le famiglie di impiegati e operai; il diritto a servirsi dell'abitazione per il tempo sopra precisato comprende il diritto d'uso, per quel medesimo tempo, dei mobili essenziali che corredano l'abitazione, senza pregiudizio alcuno della titolarità dei medesimi, giusta i precedenti nn. 3 e 4.

10.3. Alla cessazione della convivenza per qualsivoglia causa, ciascun convivente, ovvero i suoi successori legittimi e/o testamentari, ha diritto di chiedere la divisione degli eventuali beni comuni, giusta il precedente n. 4.3. ferma restando anche la previsione di cui ai precedenti nn. 3 e 4.1.

10.4 Alla cessazione della convivenza, per causa diversa dalla morte di uno dei costituiti, X corrisponderà a Y, a ragione della sua collaborazione alla vita comune, una somma pari al per cento del suo reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima del momento della cessazione della convivenza, per ogni anno e frazione di anno superiore a mesi di durata della convivenza.

L'assegno potrà essere erogato in unica soluzione, ovvero potrà essere ripartito in rate mensili uguali, da corrispondersi il primo giorno non festivo di ogni mese successivo a quello della cessazione della convivenza, senza maggiorazione di interessi. Il pagamento avverrà mediante inoltro di assegno bancario non trasferibile, a nome del convivente che ne ha diritto, al suo domicilio.

ovvero

10.4 Alla cessazione della convivenza, per causa diversa dalla morte di uno dei costituiti, X si obbliga verso Y, che accetta, a mantenerla/o per anni ..... dalla cessazione della convivenza prestandole vitto, vestiario, alloggio in domicilio adeguato e quant'altro necessario ad una decorosa esistenza, nonchè ad assisterla/o materialmente in caso di malattia provvedendo alle spese mediche a domicilio o, secondo la necessità del caso, in apposita casa di cura. Il tutto indipendentemente dai presupposti di cui al I comma dell'art. 438 c.c. e dal limite temporale di cui all'art. 445 c.c.

10.5. I beni oggetto di qualsivoglia donazione o di qualsivoglia atto di liberalità, posti in essere, in qualsivoglia tempo, da un convivente a favore dell'altro, non devono essere restituiti alla cessazione della convivenza, qualsivoglia ne sia la causa.

10.6. Alla cessazione della convivenza per causa diversa dalla morte di uno dei conviventi, i medesimi preleveranno, dalla somma a saldo attivo del conto corrente di cui al precedente n. 2.6., un importo proporzionale alle percentuali di cui al precedente n. 2.4.; nella stessa misura soddisferanno l'eventuale debito risultante dal saldo medesimo.

11. CONTROVERSIE

11.1. Qualsivoglia controversia insorga in relazione alla presente convenzione, comprese quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sarà deferita ad un arbitro designato di comune accordo dai conviventi. Nel caso i conviventi, per qualsivoglia causa, non giungano alla concorde designazione dell'arbitro, ciascuno di essi potrà chiederne la designazione al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di

L'arbitrato sarà rituale/irrituale.

11.2. I costituiti dichiarano che, all'atto di sottoscrizione della presente

convenzione, hanno determinato l'esatto stato patrimoniale di ciascuno, anche in base agli inventari allegati al presente atto sotto le lettere " " e " ". Dichiarano altresì che nessuno dei conviventi nulla ha più a richiedere od esigere dall'altro, alla sottoscrizione del presente atto, salvo quanto previsto nella presente convenzione e nei suoi allegati.

12 SPESE
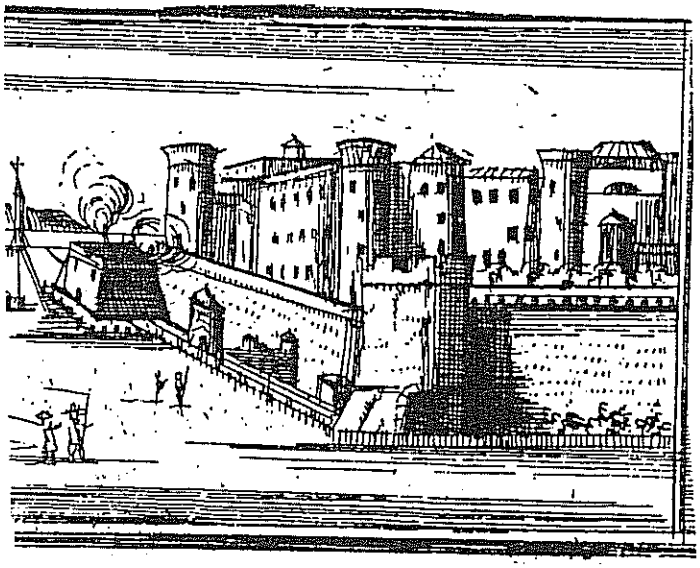
12.1 Le spese del presente atto, e tutte quelle accessorie e conseguenti, sono a carico di